



2015/0310(COD)

21.4.2016

EMENDAMENTI

637 - 903

Progetto di relazione
Artis Pabriks
(PE578.803v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

Proposta di regolamento
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Emendamento 637
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Emendamento 638
Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Emendamento 639
Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. fr

Emendamento 640
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure **correttive** in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di **una pressione migratoria sproporzionata** alle frontiere esterne **che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia,** può adottare una **decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce** le misure che devono essere prese **dall'Agenzia stessa e impone** allo Stato membro **interessato** di **cooperare con l'Agenzia nell'attuazione** di tali misure. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.**

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di **sfide sproporzionate in materia di migrazione e di asilo** alle frontiere esterne **dell'UE, il Consiglio** può adottare una **raccomandazione in merito alle** misure che devono essere prese **dallo** Stato membro **con l'assistenza dell'Agenzia. La raccomandazione comprende una valutazione degli impatti** di tali misure **sui diritti fondamentali, e assicura il rispetto degli obblighi giuridici internazionali.**

Or. en

Emendamento 641

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del **consiglio di amministrazione** di cui all'articolo 12, paragrafo **6**, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, **può** adottare una decisione **mediante atto di esecuzione**, in cui definisce le misure che devono essere

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del **direttore esecutivo** di cui all'articolo 12, paragrafo **5**, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, **raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare a maggioranza semplice** una decisione **in cui constatata**

prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.**

L'assenza di interventi efficaci e in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. **La Commissione informa il Parlamento europeo.**

Or. en

Motivazione

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies .

Emendamento 642

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può **adottare una decisione** mediante atto di esecuzione, **in cui definisce** le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e **impone** allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure.

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può **raccomandare**, mediante atto di esecuzione, le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e **raccomandare** allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La Commissione può raccomandare quali misure adottare in caso di gravi problemi connessi al controllo delle frontiere esterne. Tali raccomandazioni non dovrebbero essere giuridicamente vincolanti senza il consenso dello Stato membro interessato.

Emendamento 643 Geoffrey Van Orden

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il ***funzionamento dello spazio Schengen***, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e ***imporre allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Emendamento

Nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere ***la sicurezza e il benessere degli Stati membri***, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia e ***lo Stato membro che affronta una pressione sproporzionata***, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e ***dallo*** Stato membro interessato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 644 Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhabazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-

aho

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, **la Commissione**, dopo aver consultato l'Agenzia, **può adottare** una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.**

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, **il Consiglio**, dopo aver consultato l'Agenzia, **adotta a maggioranza qualificata** una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure.

Or. en

Emendamento 645
Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere **la sicurezza interna dell'Unione o** il funzionamento dello

aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 646

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, ***o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.***

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, ***la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia e tenendo conto del meccanismo di valutazione Schengen, può presentare al Consiglio una proposta di decisione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Tale decisione è adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata, immediatamente dopo aver ricevuto la proposta della Commissione.***

Or. en

Emendamento 647

Miriam Dalli

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure **correttive** in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne **che renda** inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, **la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia**, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.**

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 8, o nel caso di una pressione migratoria **specificata** e sproporzionata alle frontiere esterne, **qualora uno Stato membro non abbia chiesto all'Agenzia un sostegno sufficiente mediante le misure di cui agli articoli 14, 16 o 17 o non stia prendendo i provvedimenti necessari per l'attuazione di tali misure, rendendo in tal modo** inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, **il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione**, può adottare **immediatamente** una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che **dovrebbero attenuare tali rischi e che** devono essere prese dall'Agenzia stessa e **in cui** impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. **La Commissione consulta l'Agenzia prima di formulare una proposta.**

Or. en

Motivazione

Le misure individuate devono essere tali da attenuare i rischi rilevati.

Emendamento 648
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, **dopo aver consultato l'Agenzia**, può **adottare una decisione mediante atto di esecuzione**, in cui **definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.**

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione può **proporre che in seno al Consiglio sia messa ai voti una decisione volta a escludere uno Stato membro dallo spazio Schengen per un tempo limitato al fine di tutelare la sicurezza delle frontiere dell'Unione.**

Or. en

Emendamento 649

Traian Ungureanu, Csaba Sógor

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera **in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen**, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Tali

Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 650

Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, **la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare** una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.***

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne, ***per la quale non ha chiesto il sostegno dell'Agenzia***, che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, ***il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, la quale consulta previamente l'Agenzia, adotta quanto prima*** una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure.

Or. fr

Emendamento 651

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da **rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen**, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da **compromettere l'ordine pubblico e la sicurezza interna dell'Unione**, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 652

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può **adottare** una **decisione mediante atto** di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo

Emendamento

Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen **inteso come spazio senza controlli alle frontiere interne**, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può **presentare al Consiglio** una **proposta di decisione** di esecuzione, in cui

Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. *Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.*

definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. *Tale decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio con voto a maggioranza qualificata.*

Or. en

Emendamento 653

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il Parlamento europeo è tenuto prontamente informato, in particolare gli viene trasmessa la proposta della Commissione e la decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 654

Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 655
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 656
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 657
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 5.

Emendamento

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 5, **solo fino a quando il Consiglio non adotta una decisione.**

Or. en

Emendamento 658

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 5.

Emendamento

Il Consiglio si riunisce immediatamente dopo aver ricevuto la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 659

Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la

Emendamento

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi **alla sicurezza interna dell'Unione o** al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione

procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 5.

immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 660

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualora il Consiglio non adotti la decisione sulla raccomandazione della Commissione e persista l'assenza di interventi adeguati da parte dello Stato membro interessato o una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che compromette il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, un mese dopo la precedente raccomandazione, raccomanda al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci e in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure.

La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, deliberando a maggioranza qualificata, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Lo Stato membro interessato può chiedere che il Consiglio si riunisca entro tale termine. La Commissione informa il Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie. to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies .

Emendamento 661

Miriam Dalli

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. *Ai fini del paragrafo 1*, la Commissione *provvede affinché* l'Agenzia adotti una o più delle seguenti misure:

Emendamento

2. *Al fine di attenuare il rischio di compromettere lo spazio Schengen*, la *decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dispone che* l'Agenzia adotti una o più delle seguenti misure:

Or. en

Motivazione

Occorre individuare misure volte ad attenuare il rischio di compromettere lo spazio Schengen. Ciò può costituire una salvaguardia contro misure che rischierebbero di peggiorare la situazione.

Emendamento 662

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione *provvede affinché l'Agenzia*

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione *raccomanda all'Agenzia di*

adotti una o più delle seguenti misure:

adottare una o più delle seguenti misure:

Or. en

Emendamento 663

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini;

Emendamento

c) coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini, ***previo accordo degli Stati membri interessati***;

Or. en

Emendamento 664

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini;

Emendamento

c) coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini, ***previo accordo degli Stati membri interessati***;

Or. en

Emendamento 665

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) *organizzare interventi di rimpatrio.* *soppresso*

Or. en

Emendamento 666

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein, Birgit Sippel

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) *organizzare interventi di rimpatrio.* *soppresso*

Or. en

Motivazione

Quando occorre raccomandare la procedura specifica per interventi urgenti alle frontiere esterne di uno Stato membro, essa non dovrebbe essere mai basarsi sulla necessità di procedere a operazioni di rimpatrio.

Emendamento 667

Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) *organizzare* interventi di rimpatrio.

e) *aiutare a organizzare* interventi di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 668

Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione **della Commissione e su parere** del consiglio **di vigilanza**, stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione **della Commissione**, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione.

Emendamento

3. Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione del Consiglio, stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione **del Consiglio**, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione.

Or. fr

Emendamento 669

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione della Commissione e su parere del consiglio **di vigilanza**, stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione della Commissione, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione.

Emendamento

3. Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione della Commissione e su parere del consiglio **consultivo**, stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione della Commissione, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione.

Or. en

Emendamento 670
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della **decisione** della Commissione e su parere del consiglio di **vigilanza**, stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella **decisione** della Commissione, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione.

Emendamento

3. Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della **raccomandazione** della Commissione e su parere del consiglio di **amministrazione**, stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella **raccomandazione** della Commissione, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione.

Or. en

Emendamento 671
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione **della Commissione e su parere del consiglio di vigilanza**, stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione **della Commissione**, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione.

Emendamento

3. Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione **del Consiglio**, stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione **del Consiglio**, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione.

Or. en

Emendamento 672
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Parallelamente ed entro i due stessi giorni lavorativi, il direttore esecutivo presenta un progetto di piano operativo allo Stato membro interessato. Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato redigono il piano operativo entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione.

Emendamento

4. Parallelamente ed entro i due stessi giorni lavorativi, il direttore esecutivo presenta un progetto di piano operativo allo Stato membro interessato. Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato redigono il piano operativo entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione, ***a meno che lo Stato membro interessato non si opponga all'attuazione della raccomandazione della Commissione.***

Or. en

Emendamento 673
Miriam Dalli

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Parallelamente ed entro i due stessi giorni lavorativi, il direttore esecutivo presenta un progetto di piano operativo allo Stato membro interessato.*** Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato ***redigono*** il piano operativo entro ***due*** giorni lavorativi dalla data di presentazione.

Emendamento

4. Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato ***concordano*** il piano operativo entro ***quattro*** giorni lavorativi dalla data di presentazione ***del progetto.***

Or. en

Motivazione

Il termine per l'accordo sul piano operativo dovrebbe essere di quattro giorni dalla presentazione del progetto in modo da lasciare un margine di tempo sufficiente per concordare un piano operativo che sia accettabile per entrambe le parti.

Emendamento 674

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Parallelamente ed entro i due stessi giorni lavorativi, il direttore esecutivo presenta un progetto di piano operativo allo Stato membro interessato. ***Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato redigono il piano operativo entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione.***

Emendamento

4. Parallelamente ed entro i due stessi giorni lavorativi, il direttore esecutivo presenta un progetto di piano operativo allo Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

La proposta attuale - e le modifiche proposte dal Consiglio e dal relatore (ovvero la sostituzione della decisione della Commissione con una decisione del Consiglio) - non permette di creare e istituire un'adeguata autorità/agenzia della guardia costiera e di frontiera. Una gestione europea delle frontiere veramente integrata comporta una decisione "europea".

Emendamento 675

Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'Agenzia invia quanto prima possibile, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica e il personale necessari attinti dalla riserva di rapido intervento di cui all'articolo 19, paragrafo 5, per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione ***della Commissione***. L'invio aggiuntivo di

Emendamento

5. L'Agenzia invia quanto prima possibile, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica e il personale necessari attinti dalla riserva di rapido intervento di cui all'articolo 19, paragrafo 5, per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione ***del Consiglio***. L'invio aggiuntivo di squadre

squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dall'invio della riserva di rapido intervento.

europee di guardie costiere e di frontiera avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dall'invio della riserva di rapido intervento.

Or. en

Emendamento 676
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'Agenzia invia quanto prima possibile, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica e il personale necessari attinti dalla riserva di rapido intervento di cui all'articolo 19, paragrafo 5, per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione *della Commissione*. L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dall'invio della riserva di rapido intervento.

Emendamento

5. L'Agenzia invia quanto prima possibile, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica e il personale necessari attinti dalla riserva di rapido intervento di cui all'articolo 19, paragrafo 5, per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione *del Consiglio*. L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dall'invio della riserva di rapido intervento.

Or. fr

Emendamento 677
Miriam Dalli

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'Agenzia invia quanto prima possibile, e comunque entro *tre* giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, *l'attrezzatura tecnica e il*

Emendamento

5. L'Agenzia invia quanto prima possibile, e comunque entro *cinque* giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, il personale necessari attinti

personale necessari attinti dalla riserva di rapido intervento di cui all'articolo 19, paragrafo 5, per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione *della Commissione*. L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro *cinque* giorni lavorativi dall'invio della riserva di rapido intervento.

dalla riserva di rapido intervento di cui all'articolo 19, paragrafo 5, per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione *del Consiglio*. L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro *sette* giorni lavorativi dall'invio della riserva di rapido intervento.

Or. en

Motivazione

I mezzi e le attrezzature sono disciplinati dall'articolo 38. Di conseguenza, questo articolo dovrebbe concentrarsi sul personale e i termini indicati dovrebbero essere prorogati di due giorni per facilitare l'invio richiesto.

Emendamento 678 **Ska Keller**

Proposta di regolamento **Articolo 18 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Lo Stato membro interessato si **conforma alla decisione** della Commissione **e a tale scopo coopera immediatamente** con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione **di tale decisione** e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella **decisione** stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo.

Emendamento

6. Lo Stato membro interessato, **qualora si opponga all'attuazione della raccomandazione** della Commissione, **ne indica i motivi. Se lo Stato membro interessato non si oppone, coopera** con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione **della raccomandazione** e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella **raccomandazione** stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo.

Or. en

Motivazione

Lo Stato membro interessato deve avere la possibilità di opporsi all'attuazione della

raccomandazione della Commissione.

Emendamento 679

Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione **della Commissione** e a tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo.

Emendamento

6. Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione **del Consiglio** e a tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo.

Or. fr

Emendamento 680

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione **della Commissione** e a tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo **concordato con il direttore esecutivo.**

Emendamento

6. Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione **del Consiglio** e a tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo.

Or. en

Motivazione

La proposta attuale - e le modifiche proposte dal Consiglio e dal relatore (ovvero la sostituzione della decisione della Commissione con una decisione del Consiglio) - non permette di creare e istituire un'adeguata autorità/agenzia della guardia costiera e di frontiera. Una gestione europea delle frontiere veramente integrata comporta una decisione "europea".

Emendamento 681

Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione *della Commissione* e a tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo.

Emendamento

6. Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione *del Consiglio* e a tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo.

Or. en

Emendamento 682

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione vigila sulla corretta attuazione delle misure individuate nella decisione del Consiglio e delle azioni adottate a tal fine dall'Agenzia allo scopo di garantire un'adeguata gestione europea delle frontiere.

Motivazione

L'articolo 18 non prevede attualmente alcun meccanismo di esecuzione.

Emendamento 683

Carlos Coelho, Barbara Matera

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Qualora lo Stato membro interessato non rispetti la decisione del Consiglio e non cooperi sufficientemente con l'Agenzia, i controlli di frontiera alle frontiere interne possono essere temporaneamente ripristinati se è a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

Or. en

Emendamento 684

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Qualora uno Stato membro dell'UE si rifiuti di rispettare la decisione del Consiglio, tutti gli altri Stati membri dell'UE hanno immediatamente il diritto di ripristinare i controlli alle frontiere interne fino a quando lo Stato membro in questione non garantisca il pieno rispetto o non lasci lo spazio Schengen;

Emendamento 685
Carlos Coelho, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Il paragrafo 7 bis è attivato in conformità degli articoli 26, 26 bis e 27 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 686
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Agenzia impiega guardie di frontiera e altro personale competente in qualità di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'Agenzia può inoltre impiegare esperti appartenenti al proprio personale.

1. L'Agenzia impiega guardie di frontiera e altro personale competente in qualità di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'Agenzia può inoltre impiegare esperti appartenenti al proprio personale. ***L'Agenzia impiega solo guardie di frontiera, esperti e personale che hanno ricevuto la formazione di cui all'articolo 35 del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 687
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes

Bonnefoy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia impiega guardie di frontiera e altro personale competente in qualità di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'Agenzia può inoltre impiegare esperti appartenenti al proprio personale.

Emendamento

1. L'Agenzia impiega guardie di frontiera e altro personale competente in qualità di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'Agenzia può inoltre impiegare esperti appartenenti al proprio personale. ***L'Agenzia impiega solo guardie di frontiera, esperti e personale che hanno ricevuto la formazione di cui all'articolo 35.***

Or. en

Emendamento 688
Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković

Proposta di regolamento
Articolo 19 –paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto in merito ai profili e al numero complessivo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla formazione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera tramite un contingente nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.

Emendamento

2. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto in merito ai profili e al numero complessivo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla formazione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera tramite un contingente nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti ***e tenendo***

conto delle proprie esigenze al fine di garantire la sicurezza delle loro frontiere esterne.

Or. en

Emendamento 689
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera *pari almeno al 3% del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2% del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che* ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione.

Emendamento

5. La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera *che complessivamente* ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione.

Or. fr

Emendamento 690
Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione

Emendamento

5. La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione

immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3% del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2% del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione.

immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3% del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2% del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione. *L'Agenzia valuta se le guardie di frontiera proposte dagli Stati membri corrispondono ai profili stabiliti e decide quali scegliere per la riserva di rapido intervento. L'Agenzia ha la facoltà di rimuovere una guardia di frontiera dalla riserva in caso di condotta scorretta o di violazione delle norme applicabili.*

Or. en

Emendamento 691 **Miriam Dalli**

Proposta di regolamento **Articolo 19 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro **tre** giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera **pari almeno al 3% del personale degli Stati membri privi di**

Emendamento

5. La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro **cinque** giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera **o di altri membri** del personale **competenti** che ammonta come

frontiere terrestri o marittime e al 2% del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione.

minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione.

Or. en

Motivazione

L'applicazione di un sistema percentuale può rivelarsi molto difficile, in particolare dal momento che Stati membri diversi hanno sistemi diversi e sono organizzati in modo diverso. Un sistema che indica gli obblighi degli Stati membri a livello numerico dovrebbe funzionare meglio.

Emendamento 692 **Geoffrey Van Orden**

Proposta di regolamento **Articolo 19 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. La riserva di rapido intervento è **un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia**, che può essere **dispiegato** a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro **mette a disposizione dell'Agenzia** ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3% del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2% del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione.

Emendamento

5. La riserva di rapido intervento è **una riserva in stato di allerta** che può essere **dispiegata** a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro **destina** ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3% del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2% del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione.

Or. en

Emendamento 693

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

La durata di tali assegnazioni può essere **di 12 mesi, ma** in ogni caso **non** è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera distaccate sono considerate membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera è considerato lo Stato membro di origine.

Emendamento

La durata di tali assegnazioni **non** può essere in ogni caso inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera distaccate sono considerate membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera è considerato lo Stato membro di origine.

Or. fr

Emendamento 694

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

La durata di tali assegnazioni può essere di 12 mesi, ma in ogni caso non è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera distaccate sono considerate membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera è considerato lo Stato membro di origine.

Emendamento

La durata di tali assegnazioni può essere di 12 mesi, ma in ogni caso non è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera distaccate sono considerate membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera è considerato lo Stato membro di origine. ***La procedura disciplinare dell'Agenzia è applicata anche alle guardie di frontiera distaccate.***

Or. en

Emendamento 695

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'Agenzia informa ogni anno il Parlamento europeo del numero di guardie di frontiera che ciascuno Stato membro ha destinato alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera a norma del presente articolo.

Emendamento

9. L'Agenzia informa ogni anno il Parlamento europeo del numero di guardie di frontiera che ciascuno Stato membro ha destinato alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera ***nonché del numero di guardie di frontiera messo effettivamente a disposizione*** a norma del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 696

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Emendamento

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente ***e in qualsiasi momento*** i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi ***azione e*** misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al ***genere***, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età, ***all'identità di genere e all'orientamento sessuale o alla nazionalità***.

Emendamento 697**Ska Keller****Proposta di regolamento****Articolo 20 – paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al **sex**, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Emendamento

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al **genere**, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 698**Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho****Proposta di regolamento****Articolo 20 – paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, **compreso l'accesso alle procedure di asilo**, e la dignità umana. Qualsiasi misura

Emendamento

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti

che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Or. en

Emendamento 699

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'Agenzia predispone una formazione obbligatoria adeguata attenta alle questioni di genere per tutti i membri del personale di frontiera e delle autorità di contrasto, compreso il personale della riserva di reazione rapida, prestando particolare attenzione alla dimensione di genere, ai bambini, alle persone LGBTI e agli altri gruppi vulnerabili, affinché le guardie di frontiera e il personale delle autorità di contrasto comprendano appieno il fenomeno e sappiano riconoscere i gruppi vulnerabili.

Or. en

Emendamento 700

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *L'Agenzia si concentra sull'interesse superiore dei minori non accompagnati, allo scopo di non prolungare senza motivo la procedura e garantire che i minori non accompagnati possano accedere rapidamente alla procedura per la determinazione dello status di protezione internazionale.*

Or. en

Emendamento 701

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Si oppone al ricorso al trattenimento dei rifugiati e sottolinea la necessità di assicurare che non siano violati i diritti umani; evidenzia la necessità di effettuare valutazioni individuali per determinare se tutti i prerequisiti siano soddisfatti, come pure di favorire sempre le alternative al trattenimento.*

Or. en

Emendamento 702

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. *Chiede che sia posta fine a tutti i trattenimenti di minori nell'UE e che i genitori abbiano la possibilità di vivere*

con i propri figli in strutture appropriate e adeguate alle loro necessità, in attesa della decisione in merito alla loro domanda di asilo;

Or. en

Emendamento 703

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo nomina **uno o più esperti** dell'Agenzia da inviare in qualità di **agenti** di coordinamento per ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro ospitante.

Emendamento

2. Il direttore esecutivo nomina **un esperto** dell'Agenzia da inviare in qualità di **agente** di coordinamento per ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro ospitante.

Or. en

Emendamento 704

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) controlla la corretta attuazione del piano operativo;

Emendamento

b) controlla la corretta attuazione del piano operativo, **anche per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali;**

Or. en

Emendamento 705

Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) *riferisce* all'Agenzia sugli aspetti relativi alla presentazione, da parte dello Stato membro, di garanzie sufficienti in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'intero corso delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere;

Emendamento

d) *garantisce le norme di gestione delle frontiere dell'UE e il rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere e riferisce* all'Agenzia sugli aspetti relativi alla presentazione, da parte dello Stato membro, di garanzie sufficienti in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'intero corso delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere;

Or. en

Emendamento 706

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) *riferisce* all'Agenzia sugli aspetti relativi alla presentazione, da parte dello Stato membro, di garanzie sufficienti in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'intero corso delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere;

Emendamento

d) *osserva e promuove l'applicazione delle misure vigenti e future dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne e al rispetto dei diritti fondamentali nelle attività di gestione delle frontiere e riferisce* all'Agenzia sugli aspetti relativi alla presentazione, da parte dello Stato membro, di garanzie sufficienti in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'intero corso delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere;

Or. en

Emendamento 707

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Qualora la valutazione delle vulnerabilità dimostri che uno Stato membro dell'UE è imputabile di carenze nella sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE, tale Stato membro copre una parte della dotazione finanziaria destinata alle operazioni dell'Agenzia, corrispondente all'importo aggiuntivo del bilancio nazionale che, sulla base della valutazione condotta, sarebbe stato necessario per una gestione adeguata delle frontiere.*

Or. en

Emendamento 708
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sospensione e conclusione delle operazioni *congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere*

Sospensione e conclusione delle operazioni

Or. en

Emendamento 709
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Dopo averne informato lo Stato membro interessato, il direttore esecutivo può porre termine alle operazioni

1. Dopo averne informato lo Stato membro interessato, il direttore esecutivo può porre termine alle operazioni

congiunte e agli interventi rapidi alle frontiere se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di tali attività.

congiunte e agli interventi rapidi alle frontiere, **ai progetti pilota, alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, alle operazioni di rimpatrio, agli interventi di rimpatrio o agli accordi di lavoro** se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di tali attività.

Or. en

Emendamento 710

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo averne informato lo Stato membro interessato, il direttore esecutivo può porre termine alle operazioni congiunte e agli interventi rapidi alle frontiere se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di tali attività.

Emendamento

1. Dopo averne informato lo Stato membro interessato **e il consiglio di amministrazione**, il direttore esecutivo può porre termine alle operazioni congiunte e agli interventi rapidi alle frontiere se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di tali attività.

Or. fr

Emendamento 711

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo **averne** informato lo Stato membro interessato, il direttore esecutivo può porre termine alle operazioni congiunte e agli interventi rapidi alle frontiere se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di tali attività.

Emendamento

1. Dopo **aver debitamente consultato e** informato lo Stato membro interessato, il direttore esecutivo può porre termine alle operazioni congiunte e agli interventi rapidi alle frontiere se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di tali attività.

Or. en

Emendamento 712
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo può revocare il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, oppure sospendere o concludere tale operazione o intervento, se il piano operativo non è rispettato dallo Stato membro ospitante.

Emendamento

2. Il direttore esecutivo può revocare il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, **un progetto pilota, una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio**, oppure sospendere o concludere tale operazione o intervento, se il piano operativo non è rispettato dallo Stato membro ospitante.

Or. en

Emendamento 713
Miriam Dalli

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo può revocare il finanziamento di un'operazione congiunta **o** un intervento rapido alle frontiere, oppure sospendere o concludere tale operazione o intervento, se il piano operativo non è rispettato dallo Stato membro ospitante.

Emendamento

2. Il direttore esecutivo può revocare, **dopo averne informato lo Stato membro interessato**, il finanziamento di un'operazione congiunta, **di** un intervento rapido alle frontiere **o dell'invio di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione**, oppure sospendere o concludere tale operazione o intervento, se il piano operativo non è rispettato dallo Stato membro ospitante.

Or. en

Motivazione

Lo Stato membro interessato dovrebbe essere informato prima che il direttore esecutivo revochi un'operazione, in modo da poter prendere i provvedimenti necessari per il subentro.

Emendamento 714

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, ***oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere*** se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere.

Emendamento

3. Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere.

Or. en

Emendamento 715

Miriam Dalli

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta ***o*** un intervento rapido alle frontiere, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta ***o*** un intervento rapido alle frontiere se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere.

Emendamento

3. Il direttore esecutivo, ***dopo averne informato lo Stato membro interessato,*** revoca il finanziamento di un'operazione congiunta, ***di*** un intervento rapido alle frontiere ***o dell'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione,*** oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere ***o l'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione,*** se ritiene che vi siano

violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere. **Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di tale decisione.**

Or. en

Motivazione

Ciascuno Stato membro dovrebbe essere informato di qualsiasi decisione adottata dal direttore esecutivo che riguardi direttamente tale Stato membro.

Emendamento 716

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere.

Emendamento

3. Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere. ***A tale scopo, l'Agenzia definisce e rende pubblici i criteri che conducono a una decisione sulla sospensione, la conclusione o la revoca del finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere.***

Or. en

Emendamento 717

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere.

Emendamento

3. Il direttore esecutivo, ***in stretta collaborazione con il forum consultivo e l'ufficio del responsabile dei diritti fondamentali***, revoca il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere.

Tale decisione è adottata sulla base di criteri oggettivi e pubblici ed è collegata alle componenti dell'analisi dei rischi e delle valutazioni delle vulnerabilità relative ai diritti fondamentali, nonché ai risultati del meccanismo per le denunce.

Or. en

Emendamento 718
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta ***o*** un intervento rapido alle frontiere, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta ***o*** un intervento rapido alle frontiere se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o

Emendamento

3. Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta, ***di*** un intervento rapido alle frontiere, ***di un progetto pilota, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, di un'operazione di rimpatrio, di un intervento di rimpatrio o di un accordo di lavoro***, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta, un intervento rapido alle

destinate a persistere.

frontiere, un progetto pilota, squadre di sostegno per la gestione della migrazione, un'operazione di rimpatrio, un intervento di rimpatrio o un accordo di lavoro, se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere. Sulla base delle raccomandazioni del responsabile dei diritti fondamentali e previa consultazione con il forum consultivo e gli altri attori pertinenti, il direttore esecutivo adotta i criteri per la revoca del finanziamento, la sospensione o la conclusione di un'attività dell'Agenzia. Si tiene conto di quanto riscontrato dal responsabile dei diritti fondamentali nel quadro del meccanismo per le denunce. Il responsabile dei diritti fondamentali può raccomandare la revoca del finanziamento nonché la sospensione o la conclusione di un'attività.

Or. en

Emendamento 719

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta *o* un intervento rapido alle frontiere, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta *o* un intervento rapido alle frontiere se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere.

Emendamento

3. Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta, *di* un intervento rapido alle frontiere, *di un progetto pilota, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, di un'operazione di rimpatrio, di un intervento di rimpatrio o di un accordo di lavoro*, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere, *un progetto pilota, squadre di sostegno per la gestione della migrazione, un'operazione di rimpatrio, un intervento di rimpatrio o un accordo di lavoro* se

ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere. *Sulla base delle raccomandazioni del responsabile dei diritti fondamentali e previa consultazione con il forum consultivo e gli altri attori pertinenti, il direttore esecutivo adotta i criteri per la revoca del finanziamento, la sospensione o la conclusione di un'attività dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali può raccomandare la revoca del finanziamento nonché la sospensione o la conclusione di un'attività.*

Or. en

Emendamento 720

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I costi coperti dall'Agenzia a titolo dell'articolo 23 del presente regolamento rimangono a carico dell'Agenzia fino al rimpatrio effettivo delle guardie costiere e di frontiera nel loro Stato membro.

Or. fr

Emendamento 721

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Una decisione di sospensione o di cessazione delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere

adottata dal direttore esecutivo può essere contestata dallo Stato membro interessato presso il consiglio di amministrazione.

Or. fr

Motivazione

Conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera h), il consiglio di amministrazione esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo.

Emendamento 722

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento

Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Valutazione delle operazioni *congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere*

Emendamento

Valutazione delle operazioni

Or. en

Emendamento 723

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e

Emendamento

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte, degli interventi rapidi alle frontiere, *dei progetti pilota, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, delle operazioni di rimpatrio, degli interventi di rimpatrio e della cooperazione operativa con i paesi terzi, anche per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali*, e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro

l'efficacia delle *operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere futuri* e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali *e del forum consultivo di Frontex*. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle *attività future* e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

Or. en

Emendamento 724
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte *e* degli interventi rapidi alle frontiere e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle *operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere futuri* e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

Emendamento

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte, degli interventi rapidi alle frontiere, *dei progetti pilota, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, delle operazioni di rimpatrio, degli interventi di rimpatrio e della cooperazione operativa con i paesi terzi, anche per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali*, e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle *attività future* e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

Or. en

Emendamento 725
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte *e* degli interventi rapidi alle frontiere e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni *congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere futuri* e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

Emendamento

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte, degli interventi rapidi alle frontiere, *dei progetti pilota, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, delle operazioni di rimpatrio, degli interventi di rimpatrio e della cooperazione operativa con i paesi terzi, anche per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali*, e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni *future* e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

Or. en

Emendamento 726
Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Proposta di regolamento
CAPO II – Sezione 4

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 727
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26

soppresso

Ufficio rimpatri

1. L'ufficio rimpatri è responsabile dello svolgimento delle attività dell'Agenzia relative ai rimpatri, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani. L'ufficio rimpatri assolve, in particolare, i seguenti compiti:

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

b) fornisce sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di rimpatrio sono sottoposti a particolare pressione;

c) coordina l'uso di pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e fornisce sostegno in materia di cooperazione consolare per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno alle partenze volontarie;

d) coordina le attività dell'Agenzia relative ai rimpatri di cui al presente regolamento;

e) organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche in materia di rimpatrio tra gli Stati membri;

f) finanzia o cofinanzia le operazioni, gli interventi e le attività di cui al presente capo mediante sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.

2. Il sostegno operativo di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende misure intese ad aiutare gli Stati membri a espletare le procedure di rimpatrio svolte dalle autorità nazionali competenti, fornendo in particolare:

a) servizi d'interpretazione;

b) informazioni sui paesi terzi di rimpatrio;

c) consulenza sul trattamento e sulla gestione delle procedure di rimpatrio in conformità con la direttiva 2008/115/CE;

d) assistenza relativa alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili.

3. L'ufficio rimpatri mira a sviluppare sinergie e collegare le reti finanziate dall'Unione e i programmi in materia di rimpatrio in stretta cooperazione con la Commissione europea e la rete europea sulle migrazioni⁴³.

4. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali.

⁴³ *GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.*

Or. en

Emendamento 728
Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'ufficio rimpatri è responsabile dello svolgimento delle attività dell'Agenzia relative ai rimpatri, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti *umani*. L'ufficio rimpatri assolve, in particolare, i seguenti compiti:

Emendamento

1. L'ufficio rimpatri è responsabile dello svolgimento delle attività dell'Agenzia relative ai rimpatri, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati, **di diritti umani** e di diritti **dell'infanzia**. L'ufficio rimpatri assolve, in particolare, i seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 729

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'ufficio rimpatri è responsabile dello svolgimento delle attività dell'Agenzia relative ai rimpatri, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, **compresi gli** obblighi in materia **di protezione dei rifugiati e** di diritti umani. L'ufficio rimpatri assolve, in particolare, i seguenti compiti:

Emendamento

1. L'ufficio rimpatri è responsabile dello svolgimento delle attività dell'Agenzia relative ai rimpatri, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, **nonché degli** obblighi in materia di diritti umani. L'ufficio rimpatri assolve, in particolare, i seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 730

Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

Emendamento

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, ***compresi i rimpatri volontari***, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

Or. fr

Emendamento 731
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione ***delle autorità competenti dei paesi terzi*** e di altri portatori d'interesse;

Emendamento

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione ***degli osservatori del rimpatrio forzato*** e di altri portatori d'interesse;

Or. en

Emendamento 732
Jaromír Štětina

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema

Emendamento

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, ***compresi i rimpatri volontari***, al

integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

Or. en

Emendamento 733
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

Emendamento

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, ***compresi i rimpatri volontari***, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

Or. fr

Emendamento 734
Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

Emendamento

a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, ***ivi incluse le partenze volontarie***, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori

d'interesse;

Or. en

Emendamento 735

Jaromír Štětina

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) collabora con i paesi terzi allo scopo di agevolare le attività di rimpatrio degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 736

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) coordina i rimpatri volontari assistiti dagli Stati membri a livello tecnico e operativo, offrendo assistenza prima della partenza, durante il viaggio e dopo l'arrivo e tenendo conto delle esigenze dei migranti vulnerabili.

Or. en

Motivazione

Il piano d'azione dell'UE sul rimpatrio (COM(2015)453final) ribadisce che: "Il rimpatrio volontario nei paesi di origine di coloro che sono immigrati irregolarmente rimane, laddove possibile, l'opzione preferita". Dal momento che il regolamento proposto affida all'Agenzia un ruolo maggiore nell'ambito dei rimpatri, si prevede la possibilità che l'Agenzia coordini i rimpatri volontari dagli Stati membri dell'UE a livello tecnico e operativo, coprendo tutte le fasi della procedura di rimpatrio volontario, tra cui quella precedente alla partenza, il viaggio e la fase successiva all'arrivo.

Emendamento 737

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) coordina l'uso di pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e fornisce sostegno in materia di cooperazione consolare per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno alle partenze volontarie;

Emendamento

c) coordina l'uso di pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e fornisce sostegno in materia di cooperazione consolare per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, **senza rivelare se il cittadino del paese terzo in questione abbia richiesto asilo**, organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno alle partenze volontarie;

Or. en

Motivazione

L'articolo 25 della Convenzione di Ginevra, concernente l'assistenza amministrativa, riflette inoltre il fatto che un rifugiato non può contare sulla protezione nazionale del suo paese di origine. Esso è altresì inteso a evitare che il contatto tra un rifugiato e le autorità del suo paese di origine esponga il primo alla persecuzione e che i suoi familiari e/o altre persone a lui collegate che permangono nel paese di origine siano messi in pericolo.

Emendamento 738

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) coordina l'uso di pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e fornisce sostegno in materia di cooperazione consolare per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno

Emendamento

c) coordina l'uso di pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e fornisce sostegno in materia di cooperazione consolare per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, **avvia**, organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno alle partenze volontarie **in cooperazione**

alle partenze volontarie;

con gli Stati membri;

Or. fr

Emendamento 739

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) coordina le attività dell'Agenzia relative ai rimpatri di cui al presente regolamento;

Emendamento

d) coordina *e / o organizza* le attività dell'Agenzia relative ai rimpatri di cui al presente regolamento;

Or. en

Emendamento 740

Michał Boni

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche in materia di rimpatrio tra gli Stati membri;

Emendamento

e) organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche in materia di rimpatrio tra gli Stati membri *e in collaborazione con i paesi terzi;*

Or. en

Emendamento 741

Csaba Sógor, Traian Ungureanu

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) finanzia o cofinanzia le operazioni, gli interventi e le attività di cui al presente capo mediante *sovvenzioni dal* proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.

Emendamento

f) finanzia o cofinanzia le operazioni, gli interventi e le attività di cui al presente capo mediante *il* proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.

Or. en

Emendamento 742

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) fornisce consulenza e sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle procedure di rimpatrio, conformemente alla direttiva del 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Or. fr

Emendamento 743

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) informazioni sui paesi terzi di rimpatrio;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere la guardia costiera e di frontiera europea a dover fornire informazioni sui paesi terzi. Il SEAE e l'EASO forniscono già molte informazioni sui paesi terzi, i paesi terzi di origine, ecc.

Emendamento 744

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) informazioni sui paesi terzi di rimpatrio;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'Agenzia non è e non può essere responsabile di valutare se un paese terzo sia idoneo al rimpatrio a norma del diritto dell'Unione. Tale compito spetta, piuttosto, a un'agenzia specializzata dell'Unione come l'EASO o la FRA.

Emendamento 745

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) informazioni sui paesi terzi di rimpatrio;

b) informazioni sui paesi terzi di rimpatrio, ***anche relativamente alla situazione dei diritti fondamentali, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e l'Agenzia per i diritti fondamentali;***

Or. en

Emendamento 746
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) assistenza relativa alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili.

Emendamento

d) assistenza relativa alle misure **legittime, proporzionate e** necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili, **conformemente alla direttiva 2008/115/CE e al diritto internazionale.**

Or. en

Emendamento 747
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) assistenza relativa alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili.

Emendamento

d) assistenza relativa alle misure **legittime, proporzionate e** necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili, **nonché consulenze sulle alternative al trattenimento in conformità con la direttiva 2008/115/CE e il diritto internazionale.**

Or. en

Motivazione

In virtù dell'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE e dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a garantire che si ricorra al trattenimento solo come misura di ultima istanza, da applicare soltanto "salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive". L'agenzia, pertanto, assiste gli Stati membri relativamente alle misure legittime, proporzionate e necessarie e, in particolare, fornisce consulenze sulle alternative al

trattenimento, in conformità con l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE e l'articolo 8 della direttiva 2013/33/UE.

Emendamento 748

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, *nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri*, il sostegno finanziario sia sempre subordinato *al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali*.

Emendamento

4. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, *negli accordi conclusi con le autorità dei paesi terzi*, il sostegno finanziario sia sempre subordinato *alla conclusione di accordi di riammissione*.

Or. en

Emendamento 749

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In conformità della direttiva 2008/115/CE, e senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia fornisce l'assistenza necessaria e, su richiesta di uno o più Stati membri partecipanti, assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni. *L'Agenzia può, di propria iniziativa, proporre agli Stati membri di coordinare od organizzare operazioni di rimpatrio*.

Emendamento

1. In conformità della direttiva 2008/115/CE, e senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia fornisce l'assistenza necessaria e, su richiesta di uno o più Stati membri partecipanti, assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni.

Or. en

Emendamento 750
Traian Ungureanu, Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In conformità della direttiva 2008/115/CE, e senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia fornisce l'assistenza necessaria e, su richiesta di uno o più Stati membri partecipanti, assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni. L'Agenzia può, di propria iniziativa, proporre agli Stati membri di coordinare od organizzare operazioni di rimpatrio.

Emendamento

1. In conformità della direttiva 2008/115/CE, e senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia fornisce l'assistenza necessaria e, su richiesta di uno o più Stati membri partecipanti, assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni. L'Agenzia può, di propria iniziativa, proporre agli Stati membri di coordinare od organizzare operazioni di rimpatrio, ***anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni.***

Or. en

Emendamento 751
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Agenzia non coordina, organizza né propone operazioni di rimpatrio verso paesi terzi in cui siano stati identificati rischi di violazioni dei diritti fondamentali o gravi carenze nelle pertinenti normative e procedure civili e penali, secondo i risultati delle analisi dei rischi o le relazioni del responsabile dei diritti fondamentali, delle agenzie dell'UE, degli organismi per i diritti umani e delle organizzazioni intergovernative e non governative.

Motivazione

L'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE dispone che "nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti".

Emendamento 752**Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara****Proposta di regolamento****Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis. L'Agenzia non coordina, organizza né propone operazioni di rimpatrio da Stati membri che non stiano attuando appieno la legislazione applicabile dell'Unione, in particolare le direttive 2008/115/CE, 2013/32/UE (che sostituisce la direttiva 2005/85/CE) e 2011/95/UE, né verso qualsiasi paese terzo in cui siano stati identificati rischi di violazioni dei diritti fondamentali o gravi carenze nelle pertinenti normative e procedure civili e penali, secondo i risultati delle analisi dei rischi o le relazioni del responsabile dei diritti fondamentali, delle agenzie dell'UE, degli organismi per i diritti umani e delle organizzazioni intergovernative e non governative.

Or. en

Emendamento 753**Ska Keller****Proposta di regolamento****Articolo 27 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri informano l'Agenzia, con cadenza almeno mensile, delle loro operazioni di rimpatrio programmate su scala nazionale, nonché delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzature tecniche. L'Agenzia può, **di propria iniziativa**, inserire nel piano operativo aperto le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che **ritiene** necessarie, sulla base di una valutazione delle necessità. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo aperto.

Emendamento

2. Gli Stati membri informano l'Agenzia, con cadenza almeno mensile, delle loro operazioni di rimpatrio programmate su scala nazionale, nonché delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzature tecniche. L'Agenzia può inserire nel piano operativo aperto le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che **gli Stati membri richiedenti ritengono** necessarie, sulla base di una valutazione delle necessità. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo aperto.

Or. en

Emendamento 754

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri informano l'Agenzia, con cadenza almeno mensile, delle loro operazioni di rimpatrio programmate su scala nazionale, nonché delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzature tecniche. L'Agenzia può, di propria iniziativa, inserire nel piano operativo aperto le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene necessarie, sulla base di una valutazione

Emendamento

2. Gli Stati membri informano l'Agenzia, con cadenza almeno mensile, delle loro operazioni di rimpatrio programmate su scala nazionale, nonché delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzature tecniche. L'Agenzia può, di propria iniziativa **o su richiesta di uno Stato membro**, inserire nel piano operativo aperto le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene

delle necessità. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo aperto.

necessarie, sulla base di una valutazione delle necessità. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo aperto.

Or. fr

Emendamento 755
Brice Hortefeux, Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri informano l'Agenzia, con cadenza almeno mensile, delle loro operazioni di rimpatrio programmate su scala nazionale, nonché delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzature tecniche. L'Agenzia può, di propria iniziativa, inserire nel piano operativo aperto le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene necessarie, sulla base di una valutazione delle necessità. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo aperto.

Emendamento

2. Gli Stati membri informano l'Agenzia, con cadenza almeno mensile, delle loro operazioni di rimpatrio programmate su scala nazionale, nonché delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzature tecniche. L'Agenzia può, di propria iniziativa **o su richiesta di uno Stato membro**, inserire nel piano operativo aperto le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene necessarie, sulla base di una valutazione delle necessità. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo aperto.

Or. fr

Emendamento 756
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I piani operativi per tutte le operazioni e gli interventi di rimpatrio sostenuti e coordinati dall'Agenzia, su proposta del direttore esecutivo, sono concordati dall'Agenzia, dagli Stati membri e dai paesi terzi partecipanti a tutte le operazioni e gli interventi di rimpatrio e sono vincolanti per gli stessi. I piani operativi sono elaborati conformemente all'articolo 15 e coprono tutti gli aspetti necessari per effettuare l'operazione di rimpatrio, quali, tra l'altro, le procedure di monitoraggio, la rendicontazione e i meccanismi per le denunce, nonché disposizioni dettagliate sull'attuazione delle garanzie per i diritti fondamentali e lo Stato di diritto, con riferimento alle pertinenti norme e ai pertinenti codici di condotta.

Or. en

Emendamento 757

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicura, su richiesta degli Stati membri partecipanti, **o propone di propria iniziativa**, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto **e le scorte per i rimpatri forzati** sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio collettive»). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento.

Emendamento

3. L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicura, su richiesta degli Stati membri partecipanti il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio collettive»). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del

Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 28 sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 28 sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Il principio 20, paragrafo 3, del documento del Consiglio d'Europa intitolato "Twenty Guidelines on Forced Return" (Venti principi guida sul rimpatrio forzato) stabilisce che le operazioni di rimpatrio forzato dovrebbero essere integralmente documentate, in particolare riguardo a qualunque incidente significativo verificatosi o a qualunque mezzo coercitivo utilizzato nel corso dell'operazione. Il codice di condotta di Frontex per le operazioni di rimpatrio congiunte (articolo 14, paragrafo 6) sottolinea l'obbligo degli osservatori del rimpatrio forzato di trasmettere a Frontex la propria relazione in maniera tempestiva al termine delle operazioni di rimpatrio congiunte e di includere le proprie osservazioni nella relazione finale sull'operazione da consegnare a Frontex.

Emendamento 758

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicura, su richiesta degli Stati membri partecipanti, o propone di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio collettive»). ***Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono*** affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai

Emendamento

3. L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicura, su richiesta degli Stati membri partecipanti, o propone di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio collettive»), ***a condizione che tale paese terzo sia vincolato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'Agenzia provvede*** affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un

sensi dell'articolo 28 sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 28 sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui paesi terzi debbano svolgere un'operazione di rimpatrio, è imperativo che vi sia chiarezza in merito alla responsabilità di garantire che l'operazione rispetti gli obblighi in materia di diritti umani stabiliti dal diritto dell'Unione. Se l'Agenzia intende fornire assistenza o organizzare tale operazione di rimpatrio, essa dovrebbe assumersi tale responsabilità.

Emendamento 759

Ana Gomes

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicura, su richiesta degli Stati membri partecipanti, o propone di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio collettive»). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 28 sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

Emendamento

3. L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicura, su richiesta degli Stati membri partecipanti, o propone di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio collettive»). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento, ***nella più rigorosa osservanza del diritto internazionale in materia di diritti umani, segnatamente il principio di non respingimento.*** Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 28 sono presenti durante l'intera operazione di

rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 760

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Gli osservatori del rimpatrio forzato presentano la relazione sull'esito delle loro attività di monitoraggio all'Agenzia, includendo il responsabile dei diritti fondamentali.*

Or. en

Emendamento 761

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicurare, su richiesta degli Stati membri partecipanti o di un paese terzo, o proporre di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, durante le quali alcuni rimpatriandi destinatari di una decisione di rimpatrio di un paese terzo sono trasferiti da detto paese terzo a un altro paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio miste»), a condizione che il paese terzo che ha emesso la decisione di rimpatrio sia vincolato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti*

soppresso

fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento, segnatamente mediante la presenza di osservatori del rimpatrio forzato e di scorte per i rimpatri forzati nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 762

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elly Schlein

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicurare, su richiesta degli Stati membri partecipanti o di un paese terzo, o proporre di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, durante le quali alcuni rimpatriandi destinatari di una decisione di rimpatrio di un paese terzo sono trasferiti da detto paese terzo a un altro paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio miste»), a condizione che il paese terzo che ha emesso la decisione di rimpatrio sia vincolato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento, segnatamente mediante la presenza di osservatori del rimpatrio forzato e di scorte per i rimpatri forzati nel paese terzo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi è una chiara motivazione per cui l'Agenzia dovrebbe svolgere operazioni di rimpatrio da un paese terzo a un altro di cittadini di paesi terzi che sono soggetti a decisioni di rimpatrio emanate da un paese terzo. Non vi è assolutamente alcun legame con le frontiere esterne dell'Unione. Inoltre, sarebbe impossibile per l'Agenzia garantire che la decisione di rimpatrio e le relative procedure del paese terzo in questione rispettino il diritto dell'Unione e le norme sui diritti fondamentali.

Emendamento 763

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicurare, su richiesta degli Stati membri partecipanti o di un paese terzo, o proporre di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, durante le quali alcuni rimpatriandi destinatari di una decisione di rimpatrio di un paese terzo sono trasferiti da detto paese terzo a un altro paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio miste»), a condizione che il paese terzo che ha emesso la decisione di rimpatrio sia vincolato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento, segnatamente mediante la presenza di osservatori del rimpatrio forzato e di scorte per i rimpatri forzati nel paese terzo.*

soppresso

Or. en

Emendamento 764

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ciascuna operazione di rimpatrio è monitorata in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il monitoraggio delle operazioni di rimpatrio è svolto sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e verte sull'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriando nel paese terzo di rimpatrio.

Emendamento

5. Ciascuna operazione di rimpatrio è monitorata in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il monitoraggio delle operazioni di rimpatrio è svolto ***dall'osservatore del rimpatrio forzato*** sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e verte sull'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriando nel paese terzo di rimpatrio. ***L'osservatore del rimpatrio forzato presenta una relazione sul monitoraggio dell'operazione al direttore esecutivo e alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione. Qualsiasi opportuno seguito è assicurato rispettivamente dal direttore esecutivo e dalle autorità nazionali competenti.***

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire che le relazioni nell'ambito del monitoraggio delle operazioni di rimpatrio devono essere presentate al direttore esecutivo e alle autorità nazionali competenti onde assicurare un opportuno seguito in merito a qualsiasi problema sorto durante l'operazione di rimpatrio.

Emendamento 765
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia,

Emendamento

6. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia,

dando priorità a quelle condotte *da più di uno Stato membro*, o a partire dai punti di crisi (hotspot).

dando priorità a quelle condotte *dal maggior numero di Stati membri*, o a partire dai punti di crisi (hotspot).

Or. fr

Emendamento 766

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. L'Agenzia non deve coordinare, organizzare o proporre operazioni o interventi di rimpatrio verso qualsiasi paese terzo in cui sussistono rischi di violazioni dei diritti fondamentali o sono state identificate gravi mancanze mediante analisi o relazioni di rischio da parte delle istituzioni dell'UE, del SEAE o delle agenzie dell'UE.

Or. en

Emendamento 767

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk

Proposta di regolamento

Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28

soppresso

Riserva di osservatori del rimpatrio forzato

1. L'Agenzia costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della

direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli osservatori del rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito.

3. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, gli osservatori del rimpatrio affinché sorveglino, per loro conto, la corretta attuazione dell'operazione di rimpatrio e prendano parte agli interventi di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 768

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

Emendamento

1. L'Agenzia ***per i diritti fondamentali*** costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono attività ***indipendenti*** di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35. ***Gli osservatori del rimpatrio forzato riferiscono altresì all'Agenzia, includendo il responsabile dei diritti fondamentali.***

Or. en

Emendamento 769

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

Emendamento

1. L'Agenzia costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono attività ***indipendenti*** di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35. ***Gli osservatori del rimpatrio forzato riferiscono altresì all'Agenzia, includendo il responsabile dei diritti fondamentali.***

Or. en

Motivazione

Il principio 20, paragrafo 3, del documento del Consiglio d'Europa intitolato "Twenty Guidelines on Forced Return" (Venti principi guida sul rimpatrio forzato) stabilisce che le operazioni di rimpatrio forzato dovrebbero essere integralmente documentate, in particolare riguardo a qualunque incidente significativo verificatosi o a qualunque mezzo coercitivo utilizzato nel corso dell'operazione. Il codice di condotta di Frontex per le operazioni di rimpatrio congiunte (articolo 14, paragrafo 6) sottolinea l'obbligo degli osservatori del rimpatrio forzato di trasmettere a Frontex la propria relazione in maniera tempestiva al termine delle operazioni di rimpatrio congiunte e di includere le proprie osservazioni nella relazione finale sull'operazione da consegnare a Frontex.

Emendamento 770

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono attività di

Emendamento

1. L'Agenzia, ***previa consultazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali***, costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato

monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35. *L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali elabora metodologie e norme per migliorare la qualità del monitoraggio ed è responsabile della formazione degli osservatori del rimpatrio forzato.*

Or. en

Emendamento 771
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli osservatori del rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito.

Emendamento

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli osservatori del rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito. *Gli osservatori del rimpatrio forzato con un profilo di protezione dei minori sono inclusi nella riserva e sono necessari per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.*

Or. en

Emendamento 772
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli osservatori del rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito.

Emendamento

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli osservatori del rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito. ***Un profilo di protezione dei minori deve essere incluso nella riserva per qualsiasi operazione o intervento di rimpatrio che coinvolga minori.***

Or. en

Emendamento 773
Miriam Dalli

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli osservatori del rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito.

Emendamento

2. Il ***consiglio di amministrazione, su proposta del*** direttore esecutivo, determina il profilo e il numero degli osservatori del rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero ***complessivo***. Gli Stati membri contribuiscono, ***ove possibile***, alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito.

Or. en

Motivazione

Il consiglio di amministrazione dovrebbe determinare il profilo e il numero in conformità

della procedura relativa ad altre riserve previste nella presente proposta.

Emendamento 774

Miriam Dalli

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il contributo degli Stati membri, relativamente ai loro osservatori del rimpatrio forzato, a operazioni e interventi di rimpatrio specifici previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri tengono a disposizione dell'Agenzia gli osservatori del rimpatrio forzato per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione riflette disposizioni simili per altre riserve ed è importante per quanto concerne gli osservatori del rimpatrio forzato.

Emendamento 775

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli osservatori del rimpatrio forzato restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di origine. Lo Stato membro di origine predispone adeguate misure disciplinari o di altra natura conformemente al proprio diritto interno nel caso vi siano state violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Gli osservatori del rimpatrio forzato dovrebbero essere soggetti alle stesse misure disciplinari delle guardie di frontiera che prendono parte alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera di cui all'articolo 20.

Emendamento 776

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk

Proposta di regolamento

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29

soppresso

Riserva di scorte per i rimpatri forzati

1. L'Agenzia costituisce una riserva di scorte per i rimpatri forzati provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono operazioni di rimpatrio in conformità dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero delle scorte per il rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa

procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito.

3. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali scorte affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte agli interventi di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 777
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia costituisce una riserva di scorte per i rimpatri forzati provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono operazioni di rimpatrio in conformità dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

Emendamento

1. L'Agenzia costituisce una riserva di scorte per i rimpatri forzati provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono operazioni di rimpatrio in conformità dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35, ***anche in materia di diritti umani.***

Or. en

Emendamento 778
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero delle scorte per il rimpatrio forzato da mettere a disposizione

Emendamento

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero delle scorte per il rimpatrio forzato da mettere a disposizione

della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito.

della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito. ***Le scorte per i rimpatri forzati con un profilo di protezione dei minori sono incluse nella riserva e sono necessarie per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.***

Or. en

Emendamento 779

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero delle scorte per il rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito.

Emendamento

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero delle scorte per il rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito. ***Un profilo di protezione dei minori deve essere incluso nella riserva per qualsiasi operazione o intervento di rimpatrio che coinvolga minori.***

Or. en

Emendamento 780

Miriam Dalli

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero delle scorte per il rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito.

Emendamento

2. Il **consiglio di amministrazione, su proposta del** direttore esecutivo, determina il profilo e il numero delle scorte per il rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero **complessivo**. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere il consiglio di amministrazione a prendere la decisione e avviare la procedura in merito al profilo e al numero delle scorte per i rimpatri forzati.

Emendamento 781
Miriam Dalli

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il contributo degli Stati membri, relativamente alle loro scorte per i rimpatri forzati, a operazioni e interventi di rimpatrio specifici previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri tengono a disposizione dell'Agenzia le scorte per i rimpatri forzati per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque

giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione riflette disposizioni simili per altre riserve ed è importante per quanto concerne le scorte per i rimpatri forzati.

Emendamento 782

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali scorte affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte agli interventi di rimpatrio.

Emendamento

3. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali scorte affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte **alle operazioni e** agli interventi di rimpatrio.

Or. fr

Emendamento 783

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le scorte per i rimpatri forzati restano soggette alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di origine. Lo Stato membro di origine predispone adeguate misure disciplinari o di altra natura conformemente al proprio diritto interno nel caso vi siano state violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale nel

corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Le scorte per i rimpatri forzati dovrebbero essere soggette alle stesse misure disciplinari delle guardie di frontiera che prendono parte alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera di cui all'articolo 20.

Emendamento 784

Ska Keller

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. L'Agenzia istituisce una riserva di esperti in materia di rimpatrio provenienti dagli organismi nazionali competenti e dal personale dell'Agenzia, che abbiano le capacità e le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività relative al rimpatrio e che siano stati formati conformemente all'articolo 35. Tali esperti sono messi a disposizione per svolgere compiti specifici, quali l'identificazione di particolari gruppi di cittadini di paesi terzi, l'acquisizione dei documenti di viaggio dai paesi terzi e la facilitazione della cooperazione consolare.

Emendamento

1. L'Agenzia istituisce una riserva di esperti in materia di rimpatrio provenienti dagli organismi nazionali competenti e dal personale dell'Agenzia, che abbiano le capacità e le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività relative al rimpatrio e che siano stati formati conformemente all'articolo 35. Tali esperti sono messi a disposizione per svolgere compiti specifici, quali l'identificazione di particolari gruppi di cittadini di paesi terzi, l'acquisizione dei documenti di viaggio dai paesi terzi e la facilitazione della cooperazione consolare, ***senza rivelare se il cittadino del paese terzo in questione abbia richiesto asilo.***

Or. en

Motivazione

L'articolo 25 della Convenzione di Ginevra, concernente l'assistenza amministrativa, riflette inoltre il fatto che un rifugiato non può contare sulla protezione nazionale del suo paese di origine. Esso è altresì inteso a evitare che il contatto tra un rifugiato e le autorità del suo paese di origine esponga il primo alla persecuzione e che i suoi familiari e/o altre persone a lui collegate che permangono nel paese di origine siano messi in pericolo.

Emendamento 785
Miriam Dalli

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli esperti in materia di rimpatrio da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli esperti corrispondenti al profilo stabilito.

Emendamento

2. Il **consiglio di amministrazione, su proposta del** direttore esecutivo, determina il profilo e il numero degli esperti in materia di rimpatrio da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero **complessivo**. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli esperti corrispondenti al profilo stabilito.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere il consiglio di amministrazione a prendere tale decisione e avviare la procedura in questione, così da allineare le disposizioni inerenti agli esperti in materia di rimpatrio a quelle previste per altri profili.

Emendamento 786
Miriam Dalli

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il contributo degli Stati membri, relativamente ai loro esperti in materia di rimpatrio, a operazioni e interventi di rimpatrio specifici previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri tengono a disposizione dell'Agenzia gli esperti in materia di

rimpatrio per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione riflette disposizioni simili per altre riserve ed è importante per quanto concerne gli esperti in materia di rimpatrio.

Emendamento 787

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli esperti in materia di rimpatrio restano soggetti alle misure disciplinari dell'Agenzia o dei rispettivi Stati membri di origine. L'Agenzia predispone adeguate azioni disciplinari conformemente al proprio codice di condotta, e lo Stato membro di origine predispone adeguate misure disciplinari o di altra natura conformemente al proprio diritto interno nel caso vi siano state violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale nel corso di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere.

Or. en

Motivazione

Gli esperti in materia di rimpatrio dovrebbero essere soggetti alle stesse misure disciplinari

delle guardie di frontiera che prendono parte alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera di cui all'articolo 20.

Emendamento 788
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 789
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei casi in cui gli Stati membri debbano affrontare oneri pesanti nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza tecnica e operativa, e su tale base l'Agenzia elabora un piano aperto di interventi di rimpatrio.

Emendamento

1. Nei casi in cui gli Stati membri debbano affrontare oneri pesanti nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. ***L'Agenzia può proporre di propria iniziativa di fornire agli Stati membri tale assistenza tecnica e operativa.*** Tale intervento può consistere nell'invio di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza tecnica e operativa, e su tale base l'Agenzia elabora un piano aperto di interventi di rimpatrio.

Emendamento 790**Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes, Elly Schlein****Proposta di regolamento****Articolo 32 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Nei casi in cui gli Stati membri debbano affrontare oneri pesanti nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno è irregolare*** ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza tecnica e operativa, e su tale base l'Agenzia elabora un piano aperto di interventi di rimpatrio.

Emendamento

1. Nei casi in cui gli Stati membri debbano affrontare oneri pesanti nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi ***soggetti a una decisione di rimpatrio definitivo*** ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza tecnica e operativa, e su tale base l'Agenzia elabora un piano aperto di interventi di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 791**Ska Keller****Proposta di regolamento****Articolo 32 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Nei casi in cui gli Stati membri debbano affrontare oneri pesanti nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva

Emendamento

1. Nei casi in cui gli Stati membri debbano affrontare oneri pesanti nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva

2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza tecnica e operativa, e su tale base l'Agenzia elabora un piano aperto di interventi di rimpatrio.

2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza tecnica e operativa, e su tale base l'Agenzia elabora un piano aperto di interventi di rimpatrio. ***Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 28 sono presenti durante l'intero intervento di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 792

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui gli Stati membri siano soggetti a una pressione specifica e sproporzionata nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno è irregolare*** ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento rapido di rimpatrio. L'Agenzia può proporre di propria iniziativa di fornire agli Stati membri tale assistenza tecnica e operativa. Un intervento rapido di rimpatrio può consistere nell'invio tempestivo di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e

Emendamento

2. Nei casi in cui gli Stati membri siano soggetti a una pressione specifica e sproporzionata nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi ***soggetti a una decisione di rimpatrio definitivo*** ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento rapido di rimpatrio. L'Agenzia può proporre di propria iniziativa di fornire agli Stati membri tale assistenza tecnica e operativa. Un intervento rapido di rimpatrio può consistere nell'invio tempestivo di squadre europee di intervento per i rimpatri negli

nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti.

Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti.

Or. en

Emendamento 793

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui gli Stati membri siano soggetti a una pressione specifica e sproporzionata nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento rapido di rimpatrio. ***L'Agenzia può proporre di propria iniziativa di fornire agli Stati membri tale assistenza tecnica e operativa.*** Un intervento rapido di rimpatrio può consistere nell'invio tempestivo di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti.

Emendamento

2. Nei casi in cui gli Stati membri siano soggetti a una pressione specifica e sproporzionata nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento rapido di rimpatrio. Un intervento rapido di rimpatrio può consistere nell'invio tempestivo di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti. ***Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 28 sono presenti durante l'intero intervento rapido di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 794

Lucy Anderson, Claude Moraes, Merja Kyllönen, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Il direttore esecutivo elabora insieme agli Stati membri e alle istituzioni europee disposizioni speciali per il personale coinvolto in attività attinenti al rimpatrio, illustrandone nel dettaglio i compiti, le competenze e le responsabilità. È altresì opportuno predisporre istruzioni speciali in merito alle competenze dei piloti in comando e all'estensione del diritto penale del paese di registrazione dell'aeromobile a norma del diritto internazionale in materia di aviazione¹.*

¹ *Articolo 3 della Convenzione di Tokyo del 1963 - registrata dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale nel 1969 (spetta allo Stato di registrazione dell'aeromobile esercitare la giurisdizione sugli atti e sui reati commessi a bordo)*

Or. en

Emendamento 795

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il direttore esecutivo stabilisce senza indugio un piano operativo, di concerto con lo Stato membro ospitante e con gli Stati membri che desiderano partecipare a un intervento di rimpatrio.

Emendamento

3. Il direttore esecutivo stabilisce senza indugio un piano operativo, di concerto con lo Stato membro ospitante e con gli Stati membri che desiderano partecipare a un intervento di rimpatrio. ***Una copia del piano operativo viene immediatamente inviata al consiglio di amministrazione.***

Or. fr

Emendamento 796

Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti, e copre tutti gli aspetti necessari per effettuare l'intervento di rimpatrio, in particolare la descrizione della situazione, gli obiettivi, l'inizio e la durata prevedibile dell'intervento, la copertura geografica e l'eventuale invio in paesi terzi, la composizione della squadra di intervento europeo per i rimpatri, la logistica, le disposizioni finanziarie, le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le altre agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione, le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. Eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo sono subordinati al consenso del direttore esecutivo, dello Stato membro ospitante e degli Stati membri partecipanti. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti e al consiglio di amministrazione.

Emendamento

4. Il piano operativo è **elaborato conformemente all'articolo 15**, è vincolante per l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti, e copre tutti gli aspetti necessari per effettuare l'intervento di rimpatrio, in particolare la descrizione della situazione, gli obiettivi, l'inizio e la durata prevedibile dell'intervento, la copertura geografica e l'eventuale invio in paesi terzi, la composizione **nonché la descrizione dei compiti e delle responsabilità** della squadra di intervento europeo per i rimpatri, **disposizioni dettagliate sulle garanzie per i diritti fondamentali, compreso l'uso proporzionato della forza conformemente all'articolo 39, paragrafo 6**, la logistica, le disposizioni finanziarie, le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le altre agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione, le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. Eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo sono subordinati al consenso del direttore esecutivo, dello Stato membro ospitante e degli Stati membri partecipanti. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti e al consiglio di amministrazione.

Or. en

Emendamento 797
Salvatore Domenico Pogliese

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'Agenzia finanzia o cofinanzia gli

Emendamento

6. L'Agenzia finanzia o cofinanzia gli

interventi di rimpatrio con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

interventi di rimpatrio con sovvenzioni **agli Stati membri** dal proprio bilancio conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

Or. it

Emendamento 798

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes, Birgit Sippel

Proposta di regolamento

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 bis

Valutazione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni e degli interventi di rimpatrio e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni e interventi, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza, l'efficacia e il rispetto dei diritti umani delle operazioni e degli interventi di rimpatrio futuri e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

Or. en

Motivazione

Analogamente a quanto avviene per le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere a norma dell'articolo 25, il direttore esecutivo dovrebbe valutare altresì i risultati delle operazioni e degli interventi di rimpatrio in maniera comparabile.

Emendamento 799

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez

Proposta di regolamento

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 bis

Valutazione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio

Il direttore esecutivo valuta lo svolgimento e i risultati delle operazioni e degli interventi di rimpatrio e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni e interventi, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e degli interventi futuri e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

Or. en

Motivazione

Analogamente a quanto avviene per le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, dovrebbe esservi una valutazione.

Emendamento 800

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel

Proposta di regolamento

Articolo 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 ter

Sospensione o conclusione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio

1. Dopo averne informato gli Stati membri interessati, il direttore esecutivo pone termine alle operazioni e agli interventi di rimpatrio se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di tali attività.

2. Il direttore esecutivo può revocare il finanziamento di un intervento di rimpatrio, oppure sospendere o concludere tale intervento, se il piano operativo non è rispettato dallo Stato membro ospitante o dagli Stati membri partecipanti.

3. Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione o di un intervento di rimpatrio, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione o un intervento di rimpatrio se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere.

4. A tali scopi, l'Agenzia definisce e rende pubblici i criteri che conducono a una decisione sulla sospensione, la conclusione o la revoca del finanziamento di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Analogamente a quanto avviene per le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere a norma dell'articolo 24, il direttore esecutivo deve detenere altresì l'autorità di sospendere o concludere un'operazione o un intervento di rimpatrio.

Emendamento 801

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, **compresa** la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

Emendamento

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, **compresi** la Convenzione **del 1951** relativa allo status di rifugiati **e il suo protocollo del 1967**, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 802

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, **compresa** la Convenzione relativa allo status di rifugiati, **così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale**, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

Emendamento

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, **comprese la Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, la Convenzione relativa allo status di rifugiati **e la Convenzione sui diritti del fanciullo**, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, **che preveda, tra le altre cose, meccanismi efficaci intesi a**

monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto in tutte le proprie attività.

Or. en

Emendamento 803

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, ***compresa la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale***, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

Emendamento

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 804

Geoffrey Van Orden

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La guardia costiera e di frontiera europea ***garantisce*** la tutela dei diritti ***fondamentali*** nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento ***in conformità del pertinente diritto***

Emendamento

1. La guardia costiera e di frontiera europea ***rispetta*** la tutela dei diritti ***umani*** nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento.

dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, compresa la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 805
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **il** diritto internazionale pertinente, **compresa** la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

Emendamento

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **e del** diritto internazionale pertinente, **comprese** la Convenzione relativa allo status di rifugiati **e la Convenzione sui diritti del fanciullo**, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare **per quanto riguarda** il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, **che preveda, tra le altre cose, un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.**

Or. en

Motivazione

Il riferimento al meccanismo di monitoraggio allinea l'articolo in esame all'articolo 71, paragrafo 2, relativo ai compiti del responsabile dei diritti fondamentali. La formulazione è identica all'articolo 26 bis del vigente regolamento Frontex sulla strategia in materia di diritti fondamentali.

Emendamento 806

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, Silvia Costa, Jean Lambert

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, **compresa** la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

Emendamento

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, **comprese la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e** la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, **con particolare riferimento ai diritti dei minori, in modo da garantire che in tutte le operazioni sia rispettato l'interesse superiore del minore.**

Or. en

Emendamento 807

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **il** diritto internazionale pertinente, **compresa** la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

Emendamento

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **e del** diritto internazionale pertinente, **comprese** la Convenzione relativa allo status di rifugiati, **la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione sui diritti del fanciullo**, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare **per quanto riguarda** il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, **che preveda, tra le altre cose, un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.**

Or. en

Emendamento 808

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **il** diritto internazionale pertinente, **compresa**

Emendamento

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **la Convenzione europea dei diritti**

la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. *A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.*

dell'uomo, il diritto internazionale pertinente, **comprese** la Convenzione relativa allo status di rifugiati **e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo**, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento inserisce un riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Sopprime inoltre l'ultima frase del paragrafo e la sposta al paragrafo seguente ai fini di maggiore coerenza.

Emendamento 809

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali. L'Agenzia, in stretta collaborazione con il forum consultivo e il responsabile dei diritti fondamentali, istituisce un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.

Or. en

Emendamento 810

Geoffrey Van Orden

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2

2. *Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.*

soppresso

Or. en

Emendamento 811

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Birgit Sippel, Elly Schlein

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

2. *Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.*

2. *Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno, in violazione del principio di non respingimento, sia sbarcato, obbligato a entrare, condotto o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l'altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la libertà dell'interessato sarebbe minacciata a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell'interessato stesso, o nel quale sussista un serio rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione di detto principio.*

Motivazione

Allineamento all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 656/2014 recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex.

Emendamento 812

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare *o* condotto ***in un paese***, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità ***dello stesso***, in violazione del principio di non respingimento, o ***in un paese*** nel quale sussista un rischio di espulsione o ***di*** rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.

Emendamento

2. Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare, condotto o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità ***di un paese in cui esista, tra l'altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell'interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell'interessato stesso***, in violazione del principio di non respingimento, o nel quale sussista un rischio di espulsione, ***allontanamento, estradizione*** o rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio. ***La guardia costiera e di frontiera europea assicura inoltre il rispetto del divieto delle espulsioni collettive. Per tale ragione sono previste garanzie prima di avviare la cooperazione operativa con i paesi terzi e nel contesto di tutti i piani operativi.***

Emendamento 813
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità **dello stesso**, in violazione del principio di non respingimento, o **in un paese** nel quale sussista un rischio di espulsione o **di** rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.

Emendamento

2. Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare, condotto o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità **di un paese in cui esista, tra l'altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell'interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell'interessato stesso**, in violazione del principio di non respingimento, o nel quale sussista un rischio di espulsione, **allontanamento, estradizione** o rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.

Or. en

Motivazione

Formulazione analoga a quella dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulla sorveglianza marittima.

Emendamento 814
Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, ***o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.***

Emendamento

2. Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 815

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, ***delle vittime della tratta di esseri umani,*** delle persone bisognose di assistenza medica, ***delle persone bisognose di protezione internazionale,*** delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Emendamento

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 816

Ska Keller

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la

Emendamento

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la

guardia costiera e di frontiera europea tiene conto **delle** particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

guardia costiera e di frontiera europea tiene conto **e si occupa dei diritti e delle** particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 817

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Emendamento

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, **dei minori non accompagnati**, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 818

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Emendamento

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, ***in particolare dei minori non accompagnati e dei minori con disabilità***, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 819

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene ***conto delle*** particolari esigenze ***dei*** minori, ***delle*** vittime della tratta di esseri umani, ***delle*** persone bisognose di assistenza medica, ***delle*** persone bisognose di protezione internazionale, ***delle*** persone in pericolo in mare ***e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità***.

Emendamento

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea ***identifica meglio e*** tiene ***presenti le*** particolari esigenze ***delle persone in situazione di vulnerabilità, come ad esempio i*** minori, ***le*** vittime della tratta di esseri umani, ***le*** persone bisognose di assistenza medica, ***le donne incinte, le*** persone bisognose di protezione internazionale ***e le*** persone in pericolo in mare.

Or. en

Emendamento 820

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nell'esecuzione **dei** suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali.

Emendamento

4. Nell'esecuzione **di tutti i** suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali.
L'Agenzia informa il forum consultivo e il responsabile dei diritti fondamentali su come ha modificato o meno le proprie attività in risposta alle relazioni e alle raccomandazioni degli organismi in parola e inserisce informazioni dettagliate nella sua relazione annuale.

Or. en

Emendamento 821

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nell'esecuzione **dei** suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali.

Emendamento

4. Nell'esecuzione **di tutti i** suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali.
L'Agenzia informa il forum consultivo e il responsabile dei diritti fondamentali su come ha modificato o meno le proprie attività in risposta alle relazioni e alle raccomandazioni degli organismi in parola e inserisce informazioni dettagliate nella sua relazione annuale.

Or. en

Emendamento 822

Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nell'esecuzione **dei** suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali.

Emendamento

4. Nell'esecuzione **di tutti i** suoi compiti, **tra cui lo sviluppo ulteriore e l'attuazione di un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali**, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 823

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'Agenzia inserisce nel proprio programma di lavoro annuale un programma dettagliato volto a sviluppare ulteriormente e attuare la strategia in materia di diritti fondamentali e riferisce in merito nella sua relazione annuale di attività.

Or. en

Emendamento 824
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *L'Agenzia inserisce nel proprio programma di lavoro annuale e pluriennale un programma dettagliato volto a sviluppare ulteriormente e attuare la strategia in materia di diritti fondamentali e riferisce in merito nella sua relazione annuale di attività.*

Or. en

Emendamento 825

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *L'Agenzia inserisce nel proprio programma di lavoro annuale un programma dettagliato volto a sviluppare ulteriormente e attuare la strategia in materia di diritti fondamentali e riferisce in merito nella sua relazione annuale di attività.*

Or. en

Emendamento 826

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di controllo di frontiera di cui assicura il coordinamento. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i

1. L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di controllo di frontiera di cui assicura il coordinamento, *ad eccezione dei rimpatri*. Il codice di condotta stabilisce procedure

principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili, **come anche delle persone che chiedono protezione internazionale**, e applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia.

intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili, e applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 827

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Jean Lambert, Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di controllo di frontiera di cui assicura il coordinamento. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale, e applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia.

Emendamento

1. L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di controllo di frontiera di cui assicura il coordinamento. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso **dei minori**, dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale, e applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 828

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente un codice di condotta per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno è irregolare***, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia. Tale codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

Emendamento

2. L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente un codice di condotta per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***oggetto di una decisione definitiva di rimpatrio***, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia. Tale codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

Or. en

Emendamento 829

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia ***elabora e aggiorna periodicamente un codice di condotta*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia. ***Tale codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali,***

Emendamento

2. L'Agenzia ***si attiene al manuale sul rimpatrio*** per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia, ***assicurando l'attuazione delle norme e procedure comuni della direttiva 2008/115/CE.***

segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

Or. en

Emendamento 830
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente un codice di condotta per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia. Tale codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 831
Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

3. ***Il codice di condotta per i rimpatri terrà conto in particolare dell'obbligo degli Stati membri di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE⁴⁴, e della strategia in materia di diritti fondamentali.***

soppresso

⁴⁴ *GU L 348 del 21.12.2008, pag. 98.*

Or. en

Emendamento 832

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

1. L'Agenzia, in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, sviluppa specifici strumenti formativi e fornisce alle guardie di frontiera e ad altri membri competenti del personale che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze. Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia svolgono esercitazioni periodiche con le citate guardie di frontiera secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

1. L'Agenzia, in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, sviluppa specifici strumenti formativi, ***includere misure specifiche per i minori nel caso in cui questi ultimi siano coinvolti***, e fornisce alle guardie di frontiera e ad altri membri competenti del personale che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze. Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia svolgono esercitazioni periodiche con le citate guardie di frontiera secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 833
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia, in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, sviluppa specifici strumenti formativi e fornisce alle guardie di frontiera e ad altri membri competenti del personale che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze. Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia svolgono esercitazioni periodiche con le citate guardie di frontiera secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

Emendamento

1. L'Agenzia, in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, ***l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali***, sviluppa specifici strumenti formativi e fornisce alle guardie ***costiere e*** di frontiera e ad altri membri competenti del personale che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze ***nonché relativamente alle condizioni per intervenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali***. Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia, ***dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali*** svolgono esercitazioni periodiche con le citate guardie ***costiere e*** di frontiera secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

Or. en

Emendamento 834
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia prende le iniziative necessarie per assicurare che tutte le

Emendamento

2. L'Agenzia prende le iniziative necessarie per assicurare che tutte le

guardie di frontiera e gli altri membri del personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, come anche il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, *l'accesso alla protezione internazionale* e la ricerca e il soccorso.

guardie di frontiera e gli altri membri del personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, come anche il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e la ricerca e il soccorso.

Or. en

Emendamento 835

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia prende le iniziative necessarie per assicurare che tutte le guardie di frontiera e gli altri membri del personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, come anche il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare *alle* attività *operative organizzate dall'Agenzia*, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e la ricerca *e* il soccorso.

Emendamento

2. L'Agenzia prende le iniziative necessarie per assicurare che tutte le guardie di frontiera e gli altri membri del personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, come anche il personale dell'Agenzia *e il personale e le guardie di frontiera dei paesi terzi che partecipano ad un'attività operativa organizzata dall'Agenzia*, abbiano ricevuto, prima di partecipare *a tali* attività, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale, *orientamenti intesi a consentire l'identificazione delle persone che chiedono protezione e ad indirizzarle verso le strutture appropriate, orientamenti volti a tenere conto delle esigenze speciali dei minori, ivi compresi i minori non accompagnati, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica urgente e delle persone che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità,*

nonché la ricerca e il soccorso.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuta la formulazione del regolamento vigente per quanto riguarda le persone che chiedono protezione. Inoltre, le guardie di frontiera dovrebbero ricevere una formazione per occuparsi di persone in situazioni di vulnerabilità, come ad esempio i minori.

Emendamento 836

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia prende le iniziative necessarie per assicurare che tutte le guardie di frontiera e gli altri membri del personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, come anche il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto *dell'Unione* e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale *e* la ricerca e il soccorso.

Emendamento

2. L'Agenzia prende le iniziative necessarie per assicurare che tutte le guardie di frontiera e gli altri membri del personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, come anche il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto *e le prassi a livello unionale* e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale, la ricerca e il soccorso *nonché la migliore individuazione delle persone in situazioni di vulnerabilità e l'assistenza a loro favore.*

Or. en

Emendamento 837

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale.

Emendamento

3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto **e le prassi a livello unionale** e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale, la ricerca e il soccorso **nonché la migliore individuazione delle persone in situazioni di vulnerabilità e l'assistenza a loro favore.**

Or. en

Emendamento 838

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali **e l'accesso alla**

Emendamento

3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali.

protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 839

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale.

Emendamento

3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale *e l'accesso ai meccanismi di riferimento per le persone vulnerabili.*

Or. en

Emendamento 840

Ska Keller

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30.

Emendamento

3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30.

L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale.

L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, **la proporzionalità nell'uso della forza**, l'accesso alla protezione internazionale **e l'accesso ai meccanismi di riferimento per le persone vulnerabili**.

Or. en

Emendamento 841

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale e per quanto riguarda **il pertinente diritto del mare**. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

Emendamento

4. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale, **di diritto del mare pertinente, di codici di condotta elaborati a norma dell'articolo 34** e per quanto riguarda **le norme internazionali quali le norme minime del progetto SPHERE per la risposta umanitaria**. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

Or. en

Emendamento 842

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale e per quanto riguarda il pertinente diritto del mare. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

Emendamento

4. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale e per quanto riguarda il pertinente diritto del mare. L'Agenzia, ***in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali e*** previa consultazione del forum consultivo, redige il programma comune di base. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

Or. en

Emendamento 843

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, ***di accesso alla protezione internazionale*** e per quanto

Emendamento

4. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, e per quanto riguarda il pertinente diritto del mare.

riguarda il pertinente diritto del mare. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

Or. en

Emendamento 844
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale e per quanto riguarda il pertinente diritto del mare. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

Emendamento

4. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale, ***migliore individuazione delle persone in situazioni di vulnerabilità e assistenza a loro favore*** e per quanto riguarda il pertinente diritto del mare. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

Or. en

Emendamento 845
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri *e i paesi terzi nel loro territorio.*

Emendamento

6. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 846
Michał Boni

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio.

Emendamento

6. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio.
L'Agenzia incoraggia la cooperazione e l'organizzazione di attività di formazione tra gli Stati membri e i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 847
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per *il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla*

Emendamento

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per *le* frontiere esterne *dell'Unione.*

Commissione e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 848

Michal Boni

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

Emendamento

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare *e a promuovere* le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 849

Péter Niedermüller

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di

Emendamento

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di

avanzate tecnologie di sorveglianza, *come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri*, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

avanzate tecnologie di sorveglianza, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 850
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

Emendamento

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione, *al Parlamento europeo* e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 851
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca. L'Agenzia assiste la Commissione nella definizione *e realizzazione* dei pertinenti programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione.

Emendamento

2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca. L'Agenzia assiste la Commissione nella definizione dei pertinenti programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 852

Traian Ungureanu, Csaba Sógor

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca. L'Agenzia assiste la Commissione nella definizione e realizzazione dei pertinenti programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione.

Emendamento

2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca. L'Agenzia assiste *gli Stati membri e* la Commissione nella definizione e realizzazione dei pertinenti programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 853

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'Agenzia, nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare del programma specifico per l'attuazione di "Orizzonte 2020", *attua* le parti del programma quadro per la ricerca e l'innovazione che

Emendamento

3. L'Agenzia, nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione, in particolare del programma specifico per l'attuazione di "Orizzonte 2020", *monitora* le parti del programma quadro per la ricerca e l'innovazione che

riguardano *la sicurezza delle frontiere*. A tal fine, l'Agenzia *svolge* i seguenti compiti:

riguardano *le frontiere esterne dell'UE*. A tal fine, l'Agenzia *monitora* i seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 854

Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *la gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest'ultima abbia conferito all'Agenzia poteri ad hoc nell'atto di delega;*

Emendamento

(a) *(a) la gestione dell'esecuzione del programma nella vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione;*

Or. en

Emendamento 855

Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *l'adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione abbia conferito all'Agenzia poteri ad hoc nell'atto di delega;*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 856

Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la fornitura di sostegno all'attuazione dei programmi, qualora la Commissione abbia conferito all'Agenzia poteri ad hoc nell'atto di delega.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 857

Péter Niedermüller

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nei settori per i quali non le sarebbe stata delegata la gestione dei fondi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, l'Agenzia può cofinanziare appalti pre-commerciali e appalti pubblici di soluzioni innovative insieme alle autorità degli Stati membri e ad operatori privati del mercato.

Or. en

Emendamento 858

Péter Niedermüller

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. L'Agenzia provvede al segretariato di una piattaforma istituita dalla Commissione europea, comprendente le agenzie europee, gli istituti di ricerca,

l'industria e i fornitori di servizi pertinenti, e le competenti autorità degli Stati membri. La missione di questa piattaforma è quella di sviluppare tabelle di marcia in materia di tecnologia e innovazione per supportare le guardie di frontiera e costiere.

Or. en

Emendamento 859
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia può pianificare e attuare progetti pilota concernenti le materie oggetto del presente regolamento.

Emendamento

4. L'Agenzia può pianificare e, **fatta salva l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio**, attuare progetti pilota concernenti le materie oggetto del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 860
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia può **pianificare e attuare** progetti pilota concernenti le materie oggetto del presente regolamento.

Emendamento

4. L'Agenzia può **offrire sostegno nella pianificazione e nell'attuazione di** progetti pilota concernenti le materie oggetto del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 861
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *L'Agenzia rende pubblici tutti i suoi progetti di ricerca, compresi i progetti di dimostrazione, i partner della cooperazione e il bilancio del progetto.*

Or. en

Emendamento 862
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *L'Agenzia garantisce la trasparenza delle lobby, rendendo note tutte le sue riunioni con le parti terze interessate.*

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe seguire le buone pratiche delle agenzie dell'UE del settore bancario (come l'Autorità bancaria europea, l'ESMA e l'EIOPA), che si sono già impegnate a rendere note le loro riunioni con le parti terze interessate.

Emendamento 863
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Agenzia può acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno

1. L'Agenzia può acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno

Stato membro, o noleggiare attrezzature tecniche da utilizzare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi alle frontiere, le operazioni di rimpatrio, gli interventi di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

Stato membro, o noleggiare attrezzature tecniche da utilizzare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi alle frontiere, le operazioni di **ricerca e salvataggio, le operazioni di** rimpatrio, gli interventi di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Consequente modifica a seguito dell'aggiunta delle ORS agli articoli 4 e 7.

Emendamento 864 **Salvatore Domenico Pogliese**

Proposta di regolamento **Articolo 37 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche, **quali le apparecchiature per il rilevamento delle impronte digitali**, su decisione del direttore esecutivo in consultazione con il consiglio di amministrazione. L'acquisto o il noleggio di attrezzature comportanti costi ingenti a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Tali eventuali spese sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione.

Emendamento

2. L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche **all'avanguardia** su decisione del direttore esecutivo in consultazione con il consiglio di amministrazione. L'acquisto o il noleggio di attrezzature comportanti costi ingenti a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Tali eventuali spese sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione.

Or. it

Emendamento 865 **Ana Gomes**

Proposta di regolamento **Articolo 37 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 37 bis

Appalti

Gli appalti per l'Agenzia sono di responsabilità congiunta della Commissione e dell'Agenzia europea per la difesa, assistite da una piattaforma che coinvolge le competenti agenzie europee, gli istituti di ricerca, l'industria, i fornitori di servizi e le competenti autorità degli Stati membri. La missione di questa piattaforma è quella di individuare e sviluppare tabelle di marcia in materia di tecnologia e innovazione per supportare le agenzie e le guardie di frontiera e costiere, razionalizzando, unificando e condividendo le risorse sotto una direzione strategica e una responsabilità trasparente.

Or. en

Emendamento 866

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia crea e conserva un registro centralizzato del parco attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e le attrezzature in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia utilizzate per finalità di controllo delle frontiere esterne o di rimpatrio.

Emendamento

1. L'Agenzia crea e conserva un registro centralizzato del parco attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e le attrezzature in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia utilizzate per finalità di controllo, ***ricerca e salvataggio*** delle frontiere esterne o di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 867

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Agenzia assicura la compatibilità e l'interoperabilità delle apparecchiature elencate nel parco attrezzature tecniche.

A tal fine, definisce le norme tecniche cui devono attenersi le apparecchiature da acquisire, totalmente o parzialmente, da parte dell'Agenzia e delle attrezzature di proprietà degli Stati membri elencate nel parco attrezzature tecniche.

Or. en

Emendamento 868

Miriam Dalli

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. L'Agenzia finanzia al 100% l'utilizzo delle attrezzature tecniche rientranti nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L'invio di attrezzature tecniche che non rientrano in tale numero minimo è **cofinanziato** dall'Agenzia fino a un massimo del **75%** delle spese ammissibili, tenendo conto delle particolari circostanze degli Stati membri che inviano dette attrezzature tecniche.

10. L'Agenzia finanzia al 100% l'utilizzo delle attrezzature tecniche rientranti nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L'invio di attrezzature tecniche che non rientrano in tale numero minimo è **finanziato** dall'Agenzia fino a un massimo del **100%** delle spese ammissibili, tenendo conto delle particolari circostanze degli Stati membri che inviano dette attrezzature tecniche.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia finanzia attrezzature non impegnate ad inizio anno fino al 100% dal momento che alcuni Stati membri potrebbero non essere in grado di impegnare determinate attrezzature all'inizio dell'anno, in particolare se la situazione nella regione geografica interessata è volatile.

Emendamento 869

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I membri delle squadre posseggono le capacità per svolgere tutti i compiti ed esercitare tutte le competenze relativi ai controlli *di frontiera* e ai rimpatri, nonché quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 562/2006 e della direttiva 2008/115/CE, rispettivamente.

Emendamento

1. I membri delle squadre posseggono le capacità per svolgere tutti i compiti ed esercitare tutte le competenze relativi ai controlli *delle frontiere esterne* e ai rimpatri, nonché quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 562/2006 e della direttiva 2008/115/CE, rispettivamente.

Or. en

Emendamento 870

Geoffrey Van Orden

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I membri delle squadre indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano

Emendamento

soppresso

identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.

Or. en

Emendamento 871
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I membri delle squadre indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.

Emendamento

4. I membri delle squadre indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano ***in modo visibile un numero di identificazione e*** un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.

Or. en

Emendamento 872
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I membri delle squadre indossano le

Emendamento

4. I membri delle squadre indossano le

proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.

proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano ***in modo visibile un numero di identificazione*** e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.

Or. en

Emendamento 873

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I membri delle squadre indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.

Emendamento

4. I membri delle squadre indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano ***in modo visibile elementi che permettano un'identificazione personale*** e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.

Or. en

Emendamento 874

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, soltanto con il consenso dello Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, in presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla sua legislazione nazionale. Lo Stato membro ospitante può, con il consenso dello Stato membro di origine, autorizzare i membri delle squadre a usare la forza in assenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.

Emendamento

6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, soltanto con il consenso dello Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, in presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla sua legislazione nazionale, ***nonché al diritto internazionale dei diritti umani, tra cui il Codice di condotta delle Nazioni Unite per le forze dell'ordine preposte all'applicazione della legge e i principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine, e alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.*** Lo Stato membro ospitante può, con il consenso dello Stato membro di origine, autorizzare i membri delle squadre a usare la forza in assenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.

Or. en

Emendamento 875

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i

Emendamento

6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i

membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, ***incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, soltanto con il consenso dello Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, in presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla sua legislazione nazionale. Lo Stato membro ospitante può, con il consenso dello Stato membro di origine, autorizzare i membri delle squadre a usare la forza in assenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.***

membri delle squadre ***non*** sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza.

Or. en

Emendamento 876

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, soltanto con il consenso dello Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, in presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla sua legislazione nazionale. Lo Stato membro ospitante può, con il consenso dello Stato membro di origine, autorizzare i membri delle squadre a usare la forza in assenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.

Emendamento

6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, soltanto con il consenso dello Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, in presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla sua legislazione nazionale, ***nonché al diritto internazionale dei diritti umani, tra cui il Codice di condotta delle Nazioni Unite per le forze dell'ordine preposte all'applicazione della legge e i principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine, e alla Carta dei diritti fondamentali.*** Lo Stato membro ospitante può, con il consenso dello Stato membro di origine, autorizzare i membri delle squadre a usare la forza in assenza di guardie di

frontiera dello Stato membro ospitante.

Or. en

Emendamento 877

Ska Keller

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri della squadra o di altre persone, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

Emendamento

7. Le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri della squadra o di altre persone, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, ***nonché al diritto internazionale dei diritti umani e alla Carta dei diritti fondamentali.***

Or. en

Emendamento 878

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri della squadra o di altre persone, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

Emendamento

7. Le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri della squadra o di altre persone, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, ***nonché al diritto internazionale dei diritti umani e alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.***

Or. en

Emendamento 879

Miriam Dalli

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento lo Stato membro ospitante autorizza i membri delle squadre a consultare le *sue* banche dati *nazionali* e *banche* dati *europee*, *se tale consultazione è necessaria* per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'invio dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento lo Stato membro ospitante autorizza i membri delle squadre a consultare le banche dati *europee* e *li può autorizzare a consultare la propria banca* dati *nazionale* *ove ciò sia necessario per soddisfare gli obiettivi operativi indicati nel piano operativo* per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'invio dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

Or. en

Motivazione

Il fatto di obbligare gli Stati membri ad autorizzare i membri delle squadre inviate dall'Agenzia a consultare le loro banche dati nazionali presenta ostacoli pratici. Uno di questi ostacoli potrebbe essere la lingua.

Emendamento 880

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento lo Stato membro ospitante autorizza i membri delle

Emendamento

Ai fini del presente regolamento lo Stato membro ospitante autorizza i membri delle

squadre a consultare le sue banche dati nazionali e banche dati europee, se tale consultazione è necessaria per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'invio dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

squadre a consultare le sue banche dati nazionali e banche dati europee, se tale consultazione è necessaria per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri *e a garantire che essi siano dotati di un accesso a queste banche dati in modo efficiente ed efficace*. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'invio dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

Or. en

Emendamento 881

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. *Le autorità degli Stati membri ospitanti sono responsabili del trattamento di tutti i dati personali raccolti o trattati dai membri delle squadre durante l'esecuzione dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.*

Or. en

Emendamento 882

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, ***tale Stato membro*** è responsabile, conformemente ***alla sua normativa nazionale***, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

Emendamento

1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, ***l'Agenzia*** è responsabile, conformemente ***ai principi generali comuni alle normative degli Stati membri***, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

Or. en

Emendamento 883
Barbara Spinelli

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è ***responsabile, conformemente alla sua normativa nazionale***, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

Emendamento

1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro ***e l'Agenzia sono responsabili in solido degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni. Quando i membri delle squadre operano in un paese terzo, l'Agenzia è responsabile*** degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

Or. en

Emendamento 884
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è ***responsabile, conformemente alla sua normativa***

Emendamento

1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro ***e l'Agenzia sono responsabili in solido degli eventuali***

nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

danni da loro causati durante le loro operazioni. Quando i membri delle squadre operano in un paese terzo, l'Agenzia è responsabile degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

Or. en

Motivazione

Nel quadro della responsabilità in solido, il richiedente può scegliere se presentare reclamo presso l'Agenzia e lo Stato membro ospitante. Se il reclamo è fondato, il convenuto paga l'intero risarcimento e, se necessario, negozia la condivisione. Per le operazioni in un paese terzo, l'Agenzia dovrebbe assumere la piena responsabilità.

Emendamento 885

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile, conformemente alla sua normativa nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

Emendamento

1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, ***che è responsabile per le loro istruzioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1***, tale Stato membro è responsabile, conformemente alla sua normativa nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

Or. en

Emendamento 886

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, ***tale Stato membro è responsabile***, conformemente alla *sua* normativa nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

Emendamento

1. Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, ***sono responsabili***, conformemente alla normativa nazionale ***dello Stato membro ospitante***, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni..

Or. en

Emendamento 887

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante ***può*** rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.

Emendamento

2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante ***o l'Agenzia possono*** rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.

Or. en

Emendamento 888

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, ***lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle*** vittime o ***agli*** aventi diritto.

Emendamento

2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso ***o abuso di potere, le*** vittime o ***gli*** aventi diritto ***sono risarciti dall'Agenzia***.

Emendamento 889

Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Ove* tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante *può* rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.

Emendamento

2. **2. Ove** tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante **o l'Agenzia possono** rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.

Or. en

Emendamento 890

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, *lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.*

Emendamento

2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, ***l'Agenzia risarcisce i danni causati in conformità dei principi generali comuni alle normative degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 891

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Per gli episodi di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo che avvengono durante l'attuazione del piano operativo di cui all'articolo 18, i membri delle squadre sono pienamente responsabili per eventuali danni da essi provocati.*

Or. en

Emendamento 892

Ska Keller

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi ***dell'articolo 273 del TFUE***.

Emendamento

4. Eventuali controversie tra Stati membri ***o tra uno Stato membro e l'Agenzia*** quanto all'applicazione dei paragrafi ***I***, 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi ***dei trattati***.

Or. en

Emendamento 893

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Eventuali controversie tra Stati membri ***quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3***, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ***ai sensi dell'articolo***

Emendamento

4. Eventuali controversie tra Stati membri ***o tra uno Stato membro e l'Agenzia quanto all'applicazione del paragrafo 3***, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia

273 del TFUE.

dell'Unione europea, *fatto salvo l'articolo*
273 del TFUE.

Or. en

Emendamento 894

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione *dei paragrafi 2 e 3*, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 273 del TFUE.

Emendamento

4. Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione *del paragrafo 3*, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 273 del TFUE.

Or. en

Emendamento 895

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Come previsto all'articolo 19, paragrafo 4, del REGOLAMENTO (CE) n. 2007/2004 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento 896
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di adempiere al proprio compito di garantire un elevato livello di sicurezza interna di cui all'articolo 1, l'Agenzia ha accesso alle banche dati pertinenti, quali il Sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema d'informazione visti (SIV), Eurodac e il futuro sistema di frontiere intelligenti, applicando al contempo le leggi europee in materia di protezione dei dati e sicurezza dei dati.

Or. en

Emendamento 897
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.*

2. *Ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, viene nominato un responsabile per la protezione dei dati. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di tale regolamento da parte dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.*

Or. en

Emendamento 898
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a terze parti dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento.

Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a **organizzazioni internazionali o a** terze parti dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 899
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a terze parti dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento.

Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a terze parti, **comprese le organizzazioni internazionali,** dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 900
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora, eccezionalmente, il

trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, da parte dell'Agenzia o degli Stati membri, sia esplicitamente previsto in circostanze molto specifiche, richiederà una valutazione di adeguatezza e l'uso di garanzie specifiche a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) 45/2001 e degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46 /CE.

Or. en

Emendamento 901

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk

Proposta di regolamento

Articolo 45

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 45

soppresso

Finalità del trattamento dei dati personali

1. L'Agenzia può trattare i dati personali solo per i seguenti scopi:

(a) lo svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione a norma dell'articolo 46;

(b) lo svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento di operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio a norma dell'articolo 47;

(c) la facilitazione dello scambio di informazioni con gli Stati membri, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol o Eurojust conformemente all'articolo 46;

(d) l'analisi del rischio da parte dell'Agenzia conformemente all'articolo 10;

(e) l'identificazione e la localizzazione delle navi nel quadro di Eurosur conformemente all'articolo 48.

2. Qualsiasi trattamento di dati personali rispetta il principio di proporzionalità ed è strettamente limitato ai dati personali necessari per le finalità di cui al paragrafo 1.

3. Uno Stato membro o un'altra agenzia dell'Unione che fornisca dati personali all'Agenzia stabilisce la o le finalità per cui tali dati sono trattati, conformemente al paragrafo 1. Se non lo fa, l'Agenzia, in consultazione con il fornitore di dati personali in questione, effettua tale trattamento per stabilirne la necessità in relazione alla o alle finalità di cui al paragrafo 1 per le quali i dati saranno ulteriormente trattati. L'Agenzia può trattare informazioni per una finalità diversa da quella di cui al paragrafo 1 solo se autorizzata dal fornitore delle informazioni.

4. Gli Stati membri e le altre agenzie dell'Unione possono indicare, al momento del trasferimento di dati personali, le eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento o la fornitura delle informazioni, essi ne informano l'Agenzia. L'Agenzia si conforma a tali limitazioni.

Or. en

Emendamento 902

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein

**Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Uno Stato membro o un'altra agenzia dell'Unione che fornisca dati personali all'Agenzia stabilisce la o le finalità per cui tali dati sono trattati, conformemente al paragrafo 1. ***Se non lo fa, l'Agenzia, in consultazione con il fornitore di dati personali in questione, effettua tale trattamento per stabilirne la necessità in relazione alla o alle finalità di cui al paragrafo 1 per le quali i dati saranno ulteriormente trattati. L'Agenzia può trattare informazioni per una finalità diversa da quella di cui al paragrafo 1*** solo se autorizzata dal fornitore delle informazioni.

Emendamento

3. Uno Stato membro o un'altra agenzia dell'Unione che fornisca dati personali all'Agenzia stabilisce la o le finalità per cui tali dati sono trattati, conformemente al paragrafo 1. ***L'Agenzia può trattare informazioni per una*** finalità di cui al paragrafo 1 ***diversa dalla*** ***originale*** solo se autorizzata dal fornitore delle informazioni.

Or. en

Emendamento 903
Ska Keller

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Uno Stato membro o un'altra agenzia dell'Unione che fornisca dati personali all'Agenzia stabilisce la o le finalità per cui tali dati sono trattati, conformemente al paragrafo 1. Se non lo fa, l'Agenzia, in consultazione con il fornitore di dati personali in questione, effettua tale trattamento per stabilirne la necessità in relazione alla o alle finalità di cui al paragrafo 1 per le quali i dati saranno ulteriormente trattati. ***L'Agenzia può trattare informazioni per una finalità diversa da quella di cui al paragrafo 1 solo se autorizzata dal fornitore delle informazioni.***

Emendamento

3. Uno Stato membro o un'altra agenzia dell'Unione che fornisca dati personali all'Agenzia stabilisce la o le finalità per cui tali dati sono trattati, conformemente al paragrafo 1. Se non lo fa, l'Agenzia, in consultazione con il fornitore di dati personali in questione, effettua tale trattamento per stabilirne la necessità in relazione alla o alle finalità di cui al paragrafo 1 per le quali i dati saranno ulteriormente trattati.

Or. en

